## GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 3

Adunanza 24 gennaio 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BRUSASCO - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 45 – 1421/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Brusasco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 44 del 30/11/2011, il progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 che ha trasmesso alla Provincia in data 06/12/2011 (pervenuto il 13/12/2011), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat.* 152/2011);

## <u>i dati socio-economici e territoriali</u> che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.500 abitanti al 1971; 1.501 abitanti al 1981; 1.585 abitanti al 1991; 1.655 abitanti al 2001, dato che evidenzia un andamento demografico in lieve ma costante crescita;
- superficie territoriale: 1.436 ettari, dei quali 645 di pianura e 791 di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 663 ettari di territorio con pendenze inferiori ai 5% (46% della superficie territoriale), 536 ettari con pendenze tra 5% e 25% e 238 ettari con pendenza superiore ai 25%.

- □ Capacità d'Uso dei Suoli: sono presenti 327 ettari di suolo appartenenti alla "Classe I", 188 ettari appartenenti alla "Classe II", 353 ettari di "aree boscate" e 5 ettari di "Vigneti, frutteti e noccioleti";
- è compreso nell'Ambito 10 di approfondimento sovracomunale "Collina Chivassese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ≡ è individuato dal PTC2 come "<u>centro storico di tipo D di rilevanza provinciale"</u>;
- ≡ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra gli Ambiti di diffusione urbana;
- ≡ sistema produttivo: non sono presenti Ambiti di valorizzazione produttivi;
- fa parte del "*Patto Territoriale del Canavese*", (sottoscritto con altri 122 Comuni, 5 Comunità Montane e numerosi Enti, Associazioni e Consorzi) il cui Ente Promotore è la città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla ex Strada Statale n. 590 della Val Cerrina ora di competenza provinciale (nel tratto compreso tra Torino Gassino Confine Provincia), dalle Strade Provinciali n.107, 110 e 113 e dalla linea ferroviaria Torino Brusasco;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è compreso nell'Ambito Nord 6 con i Comuni di: san Mauro, Castiglione T.se, Gassino, San Raffaele Cimena, Castagneto Po, Rivalba, Sciolze, Cinzano, San Sebastiano da Po, Casalborgone, Lauriano, Monteu da Po, Cavagnolo, Brozolo e Verrua Savoia, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
  - è interessato dal Fiume Po e dalla Dora Baltea i cui tracciati sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/04, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Fiume Ardovana, Rio di Guarlasco, Rio S. Fede e dal Torrente Triacaveca;
  - il SIT Provinciale segnala 297 ettari del territorio comunale all'interno della Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (ex legge 431/85);
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 360 ettari di "Aree inondabili" di cui: 218 ettari con tempo di ritorno compreso tra i 3 e i 5 anni, 57 ettari con tempo di ritorno compreso tra i 25-50 anni e infine 85 ettari con tempo di ritorno superiore ai 50 anni; evidenzia, inoltre, la presenza dei seguenti movimenti gravitativi: "Frane attive areali" su una superficie di 60 ettari e "Frane quiescenti areali" su una superficie di 46 ettari;
  - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di 455 ettari complessivi ricadenti nelle Fasce di rispetto fluviale, così distribuiti: 285 ettari in "Fascia A", 79 ettari in "Fascia B" e 91 ettari in "Fascia C";

## ≡ tutela ambientale:

• una porzione del territorio comunale pari a 477 ettari è interessata dalla " *Riserva Naturale Speciale della Confluenza della Dora Baltea*" facente parte del "*Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po – tratto Torinese*";

- una porzione del territorio comunale, pari a 330 ettari, è interessata dal Biotopo Comunitario Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" BC 10019 "*Baraccone Confluenza Po Dora Baltea*";
- •è interessato dal "Piano Territoriale Operativo (P.T.O.) del Po" che individua parte del territorio comunale in "zona A2";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 44 del 30/11/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 3 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- su richiesta della Società "Eco Progetto Z S.r.l." vengono trasferiti dei diritti edificatori con destinazione produttiva, nella zona urbanistica IA2 per consentire la realizzazione di un impianto di stoccaggio, raffinazione e riduzione della frazione secca dei rifiuti, raccolti in forma differenziata. Proposta condivisa dall'Amministrazione comunale con deliberazione del C.C. n. 4 dell'11/01/2011 che demanda la valutazione tecnica agli organi e uffici competenti. Incompatibile ai sensi delle seguenti "prescrizioni che esigono attuazione" delle N.d.A. del PTC2: art. 15 comma 1 "Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, ......, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling.... punto "d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero non urbanizzato o allineati lungo gli assi stradali"; art. 24 comma 9 "I PRG e le loro varianti devono.......porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta"; art. 24 comma 10 "Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti";
- riconoscimento di una attività artigianale di autotrasporto esistente e non cartografata nelle Tavole del Piano:
- lo stralcio di una parte della zona di espansione edificabile contraddistinta con l'acronimo ZE2. Incompatibile ai sensi della "prescrizione che esige attuazione" delle N.d.A. del PTC2: art. 15 comma 1 "Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti,....... assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, ......, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica,...... A tale fine:"..... punto "e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;
- rilocalizzare parte della cubatura stralciata dal punto precedente in una nuova zona residenziale contraddistinta con l'acronimo ZE5, attualmente ad uso agricolo, conservando la cubatura non riposizionata a disposizione dell'Amministrazione per esigenza future e riperimetrando la zona a Servizi S14. Incompatibile ai sensi delle seguenti "prescrizioni che esigono attuazione" delle N.d.A. del PTC2: art. 17 comma 7 "Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali."; art. 21 comma 2 "Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti..........configurano le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, come il luogo nel quale di norma si localizza la nuova edificazione mediante i vari tipi di intervento edilizio a tal fine utilizzabili;..."; art. 21comma 3 "Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti.......escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l'assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui

l'edificazione e l'urbanizzazione risultano sfrangiate o connotate da frammistione tipologica o funzionale.";

Nell'Atto deliberativo d'adozione della Variante è richiamato il parere (redatto in data 25/10/2011) dell'Organo Tecnico Comunale con il quale, previo consultazione dei Soggetti con competenze ambientali, esclude la Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della provincia del 28/09/2011 prot. n. 0802853/LB6;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/01/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 10/01/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

 di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Brusasco, adottato con deliberazione del C.C. n. 44 del 30/11/2011, presenta degli elementi di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, mentre, non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" <u>immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati:</u> art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2, per le motivazioni di seguito esposte:

- la previsione di insediare l'attività produttiva per lo "...stoccaggio, raffinazione e riduzione delle frazioni secche raccolte in forma differenziata..." (Cfr. pag. 3 Relazione Illustrativa), in un contesto privo di urbanizzazioni adibito ad usi agricoli, isolato da altre realtà produttive/residenziali, presenta degli elementi di incompatibilità con il PTC2, ed in particolare con le seguenti "prescrizioni che esigono attuazione": art. 15 comma 1 "Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti,......, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling....... punto "d)escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero non urbanizzato o allineati lungo gli assi stradali"; art. 24 comma 9 "I PRG e le loro varianti devono.......porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta"; art. 24 comma 10 "Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti";
- stralciare parte dell'area residenziale contraddistinta dall'acronimo ZE2 creando un "vuoto" nel lotto che non si raccorda con le infrastrutture previste o esistenti, contrasta con l'obiettivo di realizzare delle forme compatte degli insediamenti che hanno come unico fine consumare meno suolo. Infatti, nella "prescrizione che esige attuazione" delle N.d.A. del PTC2, art. 15 comma 1, è citato: "Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti,....... assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, ......, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica,..... A tale fine:"..... punto "e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;
- il nuovo insediamento residenziale posto nella frazione di Marcorengo, ai margini del conurbato, parallelo alla S.P. n. 110, presenta uno sviluppo particolarmente esteso nel senso della lunghezza, generando ulteriore sfrangiamento dell'urbanizzato, invece di compattare il conurbato come previsto con i nuovi insediamenti contraddistinti con gli acronimo ZE2 e ZE4 (quest'ultimo posto in prossimità della Frazione in questione). Tale scelta si pone pertanto, in contrasto con alcune "prescrizioni che esigono attuazione", in particolare: art. 17 comma 7 "Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali."; art. 21 comma 2 "Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti ......configurano le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, come il luogo nel quale di norma si localizza la nuova edificazione mediante i vari tipi di intervento edilizio a tal fine utilizzabili;..."; art. 21 comma 3 "Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti......escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l'assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui l'edificazione e l'urbanizzazione risultano sfrangiate o connotate da frammistione tipologica o funzionale.";
- 2. di precisare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto

previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilita' con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale.";

- 3. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni:
- 4. di trasmettere al Comune di Brusasco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta